



Nota informativa relativa al servizio militare dei doppi cittadini svizzeri-italiani

Costituzione

Secondo l'art. 59 della costituzione federale <http://www.admin.ch/ch/i/rs/c101.html> "gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. Per le donne il servizio è volontario." Per maggiori informazioni: <https://www.vtg.admin.ch/it/mio-servizio-militare/informazioni-general/donne-nell-esercito.html>.

Convenzione tra Svizzera e Italia

Al fine di regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare delle persone che possiedono contemporaneamente le cittadinanze svizzera e italiana e far sì che esse adempiano gli obblighi militari in uno solo dei due Stati, Svizzera e Italia hanno concluso il 26.02.2007 una convenzione http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_141_145_42.html entrata in vigore il 1° settembre 2008. La convenzione sancisce il principio secondo il quale il doppio cittadino è sottoposto agli obblighi militari soltanto in uno dei due Stati contraenti.

Gli aspetti principali della convenzione sono i seguenti:

- Il doppio cittadino è sottoposto agli obblighi militari nello Stato in cui ha la residenza abituale al primo gennaio dell'anno in cui compie il 18° anno di età, salvo che dichiara di voler adempiere detti obblighi nell'altro Stato contraente. Tale dichiarazione d'opzione deve essere presentata, per i residenti in Italia, entro sei mesi dalla data di compimento del 18° anno d'età, e, per i residenti in Svizzera, entro la data di compimento del 19° anno d'età.
- Il doppio cittadino che ha già iniziato per sua domanda ad adempiere gli obblighi militari in uno dei due Stati prima della scadenza del termine previsto per l'opzione, li terminerà in questo Stato.
- Dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva in Italia è sospeso http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/ServizioMilitare.html. Se uno dei due Stati elimina o sospende il servizio militare obbligatorio, l'opzione resta valida se corredata da una dichiarazione esplicita con la quale l'interessato contrae un arruolamento volontario in uno dei servizi volontari previsti da questo Stato.

Applicazioni pratiche per i doppi cittadini residenti in Italia

Servizio militare volontario in Svizzera

La convenzione non esclude la possibilità per i doppi cittadini residenti in Italia di prestare servizio militare volontario in Svizzera fino al compimento del 25° anno d'età. Per dar seguito a questa richiesta i doppi cittadini residenti in Italia devono, entro sei mesi dalla data di compimento del 18° anno d'età, presentare alle competenti autorità militari italiane <http://www.esercito.difesa.it>, i seguenti moduli:

- attestazione di residenza al 1° gennaio dell'anno di compimento del 18° anno di età (corrispondente al modello A allegato alla convenzione)
- dichiarazione d'opzione per i doppi cittadini residenti in Italia o in Svizzera (corrispondente al modello B allegato alla convenzione)

Trasferimento della residenza in Svizzera prima dei 29 anni

L'obbligo di annunciarsi presso un'autorità militare svizzera comincia all'inizio dell'anno in cui la persona soggetta all'obbligo militare compie 18 anni. Tale obbligo si estingue alla fine dell'anno in cui la persona compie 29 anni.

I 18enni con doppia cittadinanza (CH/I) residenti in Italia non sono sottoposti agli obblighi militari in Svizzera. Affinché l'esonero dagli obblighi militari in Svizzera sia riconosciuto anche in caso di trasferimento della residenza prima dei 29 anni, essi devono obbligatoriamente presentare alle competenti autorità militari rispettivamente comandi di circoscrizione <http://www.vtg.admin.ch/it/mio-servizio-militare/militari/adressen-kant-militaerbehoerden.html#p/1/f/> i seguenti moduli rilasciati e firmati dalle autorità militari italiane <http://www.esercito.difesa.it>

- attestazione di residenza al 1° gennaio dell'anno di compimento del 18° anno di età (corrispondente al Modello A allegato alla convenzione)
- certificato sulla posizione militare (corrispondente al Modello D allegato alla convenzione)

Se il doppio cittadino che prende residenza in Svizzera non è in grado di presentare la documentazione summenzionata alle autorità militari svizzere, sarà chiamato a prestare il servizio di leva obbligatorio come ogni altro cittadino svizzero e ciò se ha un'età compresa tra i 18 ed i 25 anni (si considera il 31.dicembre dell'anno in cui la persona ha compiuto i 25 anni). Dal 26° anno d'età (ovvero dal 1.gennaio dell'anno in cui la persona compie i 26 anni) fino alla fine dell'anno in cui compie 29 anni, sarà applicata una tassa militare pari al 3% dello stipendio annuale sempre nel caso in cui non sia in grado di presentare la summenzionata documentazione.

Casi particolari

Per casi particolari e ulteriori informazioni si consiglia d'inoltrare direttamente una richiesta alle competenti autorità militari. A tale proposito è disponibile un modulo online <http://www.vtg.admin.ch/it/kontaktadressen-rechts/pers-a/kontaktpersa.html>, oppure contattare: Stato maggiore di condotta dell'esercito, Personale dell'esercito (AFC 1), Rodtmattstrasse 110, CH – 3003 Berna, Tel: +41 (0)58 464 32 70, E-mail: personelles.FSTA@vtg.admin.ch